

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1960

(47^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia » (891) (D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 946, 947, 948
BARDELLINI	948
GENCO	947
RESTAGNO, relatore	946, 948
SACCHETTI	946, 947
TOGNI, Ministro dei lavori pubblici	947

« Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo » (897) (D'iniziativa dei deputati Gioia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	944, 945, 946
AMIGONI	945
ROLLALANZA	945

FLORENA, relatore	Pag. 944, 945
SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	945
TOGNI, Ministro dei lavori pubblici	946

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Imperiale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Tartufoli.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Togni ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.

AMIGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo » (897)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri: « Completamento dei lavori previsti per la circoscrizione ferroviaria di Palermo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che per quanto riguarda la copertura della spesa a carico dell'esercizio 1959-60 la validità è subordinata ad una dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici che assicuri l'esistenza di una economia di 200 milioni sul capitolo 143 dello stato di previsione della spesa del suo dicastero.

Per quanto riguarda la copertura della spesa di 1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1960-61, dato che, dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, sono stati presentati al Parlamento gli stati di previsione relativi a detto esercizio finanziario, occorrerà introdurre nel provvedimento un emendamento che indichi come sarà fatto fronte alla nuova spesa.

La Commissione osserva inoltre che il provvedimento dovrebbe anche contenere una norma con la quale si stabilisse l'assunzione della spesa per la costruzione del tronco ferroviario a carico dello Stato, in quanto, senza tale norma, mancherebbe la certezza della esecuzione dell'opera con gli stanziamenti che si propongono.

Per tali motivi la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario al provvedimento in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati ».

FLORENZA, relatore. Onorevoli senatori, il parere contrario della Commissione

finanze e tesoro è stato determinato dal fatto che la concessione dei fondi prevista dal provvedimento in esame sarebbe dovuta iniziare con l'esercizio finanziario 1960-61, mentre il bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stato già presentato al Parlamento e in esso non è previsto lo stanziamento per detto esercizio.

Per risolvere tale difficoltà, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro, vorrei proporre una modifica dell'impostazione del disegno di legge per quanto si riferisce allo stanziamento annuo di 1 miliardo e 200 milioni, mediante un emendamento sostitutivo all'articolo 1, per cui la spesa, invece di decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, opererebbe da quello 1961-62, mentre lo stanziamento di 200 milioni rimarrebbe fissato per l'esercizio 1959-60.

Poichè il senatore Spagnoli si è dichiarato favorevole, a nome della 5^a Commissione, alla modifica da me proposta alla impostazione del provvedimento in discussione, ritengo che potremmo senz'altro considerare favorevole il parere della Commissione finanze e tesoro.

Desidero inoltre ricordare agli onorevoli colleghi che i lavori per la circoscrizione ferroviaria di Palermo, per i quali si sono già sopportate ingenti spese, sono stati iniziati venti anni fa, ma sostanzialmente non si è ancora arrivati ad alcun risultato positivo perchè l'opera è incompleta.

Pertanto per non lasciare inoperante quanto già è stato fatto, penso sia opportuno approvare il presente disegno di legge.

La spesa prevista per ultimare i lavori è di 3 miliardi e 800 milioni e tale cifra verrà distribuita, come dicevo prima, in ragione di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 che trovano copertura nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come espresso nel testo stesso del disegno di legge, mentre, per la ripartizione della spesa negli altri esercizi propongo un emendamento aggiuntivo al testo del provvedimento in discussione. Tale emendamento dovrebbe costituire l'articolo 3, ed è del seguente tenore: « Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme ec-

cedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo e i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

In tal modo si verrebbe a dare la possibilità al Ministro dei lavori pubblici di far iniziare i lavori anche antecedentemente all'esercizio 1961-62.

CROLLALANZA. A mio avviso, onorevole Presidente, il disegno di legge in discussione è meritevole della più sollecita approvazione.

SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Faccio presente al senatore Florena che per quanto riguarda la spesa di 200 milioni il Governo non può prendere impegni.

PRESIDENTE. Dal parere della Commissione finanze e tesoro rileggo: ... per quanto riguarda la copertura della spesa a carico dell'esercizio 1959-60, la validità è subordinata ad una dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici che assicuri l'esistenza di una economia di 200 milioni sul capitolo 143 dello stato di previsione della spesa del suo dicastero ».

Pertanto, senza questa dichiarazione di impegno da parte del Governo, mi pare chiaro che non si possa approvare quanto proposto dall'onorevole relatore.

Quindi, a mio avviso, si deve rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento, pregando l'onorevole Ministro di fornire, ove possibile, tale assicurazione al più presto.

FLORENA, *relatore.* Ma la Camera dei deputati ha già approvato questo disegno di legge e io stesso posso dire che pochi minuti fa il senatore Spagnoli, parlando per conto della 5^a Commissione, mi ha detto che non c'è nulla che osti a che la nostra Commissione proceda all'approvazione.

PRESIDENTE. Allo stato dei fatti non si può procedere nella discussione del provvedimento, perchè l'approvazione del di-

segno di legge, secondo il parere esplicito della Commissione finanze e tesoro, è subordinata ad una dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici, il quale deve dire se esiste realmente una economia di 200 milioni; di converso, se tale economia non vi fosse, bisognerebbe chiedere nuovamente il parere della 5^a Commissione circa la copertura della spesa.

AMIGONI. Il Governo potrebbe accertarsi circa questa economia e dire in quanto tempo potrebbe fornirci la dichiarazione richiesta.

FLORENA, *relatore.* Onorevole Presidente, vorrei fare una proposta: se la economia di 200 milioni esiste, allora tutto si risolve e il disegno di legge potrebbe essere approvato nella formulazione da me proposta, ma nel caso questa somma non ci fosse e venisse così preclusa la possibilità di approvare il provvedimento, propongo che, invece di stanziare 1 miliardo e 200 milioni per ciascun esercizio, si stabilisca, per il primo esercizio, lo stanziamento di 1 miliardo e 400 milioni e, per i successivi, quello di 1 miliardo e 200 milioni.

In tal modo, secondo me, non ci sarebbe bisogno del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e il provvedimento potrebbe essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Ma, senatore Florena, di tale parere, nel caso non esistesse l'economia di 200 milioni, ce n'è in ogni caso bisogno per una norma regolamentare che dev'essere rispettata!

FLORENA, *relatore.* La Commissione finanze e tesoro, sulla base della nuova impostazione da me data al provvedimento, ha dato verbalmente, pochi minuti fa, il nulla osta e io mi sono reso responsabile di dare questa comunicazione alla 7^a Commissione.

Ora è sorto il problema dei 200 milioni circa i quali ogni discussione finisce se se ne accerta la disponibilità perchè la 5^a Commissione ha dato parere favorevole.

Nel caso invece ci fosse preclusione per tale somma, non vedo perchè il Ministro, in-

vece di stanziare 1 miliardo e 200 milioni per ciascuno degli esercizi, non possa fissare la erogazione di 1 miliardo e 400 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di 1 miliardo e 200 milioni per gli altri esercizi.

Fatta questa variazione, credo non ci sia più bisogno di attendere altri pareri.

T O G N I, *Ministro dei lavori pubblici*.
Do assicurazione al senatore Florena che accerterò se esiste l'economia di 200 milioni sul capitolo 143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e che ne riferirò nella seduta di domani.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia » (891) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O, *relatore*. Onorevoli colleghi il disegno di legge di cui mi onoro essere relatore, ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati in data 16 dicembre 1959, e spero che anche in questa sede trovi tutti concordi.

Il provvedimento in esame si inserisce nel quadro di quell'incremento dell'edilizia popolare che negli ultimi anni è stato notevole e che ha fatto sorgere, da parte delle imprese artigiane italiane che rappresentano una categoria numerosa, la richiesta di poter utilizzare qualche vano, locale o negozio per poter svolgere le loro attività.

La sostanza del provvedimento è che, previo parere delle Amministrazioni comunali dei singoli comuni dove si progetta la costruzione di edifici popolari o economici, gli Enti interessati destinino una parte dei locali da costruire, il numero dei quali, come ho detto, verrà fissato a seconda delle esigenze dalle Amministrazioni comunali, ad uso di imprese artigiane.

Con questo provvedimento, pertanto, si vogliono favorire quelle aziende artigiane che ora esplicano le loro attività in locali malsani e i cui titolari non siano proprietari, nello stesso centro urbano, di altri negozi, seguendo nel criterio di assegnazione i principi adottati dalla legge per l'edilizia popolare.

È previsto che le botteghe e i negozi possano venir assegnati tanto in locazione che con patto di futura vendita.

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato il disegno di legge in discussione e dal punto di vista finanziario ha espresso parere favorevole; ha solo fatto due osservazioni di natura tecnica che non rientrano però nelle sue funzioni e sulle quali pertanto sorvolo.

Le cose essenziali credo di averle dette. Si tratta di applicare, in definitiva, alle aziende artigiane la legge fondamentale per l'edilizia popolare, seguendo gli stessi concetti.

Secondo me, il provvedimento merita di essere approvato, in quanto interessa una categoria di lavoratori che rappresenta una forza viva nell'economia del nostro Paese e che, malgrado lo sviluppo della tecnica, mantiene le proprie prerogative e caratteristiche.

È una realtà che i prodotti dell'artigianato italiano, secondo le recenti statistiche, vanno sempre più migliorando in qualità e prestigio, mentre il numero delle persone che si dedica a tale attività è sempre maggiore.

Credo pertanto che la nostra Commissione possa approvare questo disegno di legge con la certezza di compiere un'opera socialmente utile.

S A C C H E T T I. Dichiaro subito, onorevole Presidente, che noi votiamo a favore di questo disegno di legge, senza nemmeno presentare degli emendamenti, ma desideriamo che talune osservazioni rimangano a ver-

bale, per essere tenute presenti, ove ciò sia possibile, al momento dell'applicazione della legge stessa.

La più importante di tali osservazioni riguarda il secondo comma dell'articolo 3. Ritengo, infatti, che la dizione « nello stesso centro urbano » sia un po' limitata, dal momento che il proprietario di una bottega artigiana importante potrebbe possedere un'altra bottega, nella stessa provincia, ma in un altro centro urbano. A nostro parere si dovrebbe stabilire che non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario di altri locali, sia nello stesso centro urbano che altrove. Dal momento che sentiamo sempre parlare di un ideale di giustizia, sarebbe opportuno seguire tale principio.

GENCO. È possibile accertare con sicurezza se una persona è proprietaria di un locale situato in un altro centro urbano?

SACCHETTI. È senz'altro possibile, perchè basta consultare la denuncia del reddito nel luogo ove tale persona abita per sapere se possiede o meno un altro locale. Riteniamo, pertanto, che la dizione dell'articolo 3 sia limitativa rispetto allo stesso spirito della legge.

Vorrei, pertanto, che il relatore mi fornisca chiarimenti che servissero a dissipare tali miei dubbi. Ripeto che noi votiamo a favore di questo disegno di legge e che non presentiamo alcun emendamento per non ritardarne l'applicazione, ma nello stesso tempo non vorremmo che la sua formulazione fosse tale da limitare gli obiettivi che i proponenti si sono prefissi di raggiungere.

GENCO. Il disegno di legge in esame costituisce, indubbiamente, un provvedimento necessario, perchè finora, in materia di edilizia, non si era tenuto conto che nei nuovi quartieri vi è bisogno di negozi e di botteghe.

Dal momento che il disegno di legge viene al nostro esame in seconda lettura, non ho intenzione di proporre degli emendamenti per non ritardarne l'applicazione, ma vorrei sapere se nella dizione del testo sono compresi anche i negozi, perchè a me pare che si parli

soltanto di botteghe. Si potrà, pertanto, dare il caso di interi quartieri di venti o trenta caseggiati, dove, per trovare un negozio, occorra percorrere anche mezzo chilometro di strada.

Tale situazione si è verificata, ad esempio, per la cooperativa edilizia dei deputati in viale Cristoforo Colombo, dove, in due caseggiati, comprendenti un totale di circa duecento famiglie, non vi è alcun negozio. Fortunatamente, a fianco di tali caseggiati, è sorto un fabbricato privato, i cui pianterreni sono stati opportunamente adibiti a negozi; se tale fabbricato non fosse sorto, si sarebbero dovuti percorrere 400 e anche 600 metri per andare a piazza dei Navigatori onde trovare un giornalaio, un macellaio o un lat-
taio.

Se, pertanto, il disegno di legge fosse venuto al nostro esame in prima lettura, avrei proposto di inserire nel testo anche la voce « negozi ».

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il testo parla di botteghe e di altri locali.

GENCO. Sì, ma non parla di negozi, tant'è vero che i titolari di queste aziende debbono essere iscritti nell'Albo degli artigiani, mentre i negozianti sono iscritti nell'Albo dei commercianti, il che è ben diverso.

Pur approvando, quindi, il disegno di legge in esame, vorrei pregare il Governo di studiare il caso e di vedere se non sia possibile, in un prosieguo di tempo, porre rimedio a tale inconveniente. Negli ultimi tempi sono sorti dei grossi quartieri in tutte le città d'Italia, e molti di essi sono totalmente sprovvisti di negozi, di modo che si rende necessario percorrere dei tratti di strada molto lunghi per raggiungere i negozi più vicini. Ritengo che tale situazione sia nettamente in contrasto con l'economia pubblica e privata.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Vorrei ripetere quanto dissi alla Camera dei deputati durante la discussione di questo disegno di legge; anzi ve lo posso esporre ora con più precisione, perchè è ormai imminente la presentazione della legge generale sull'edi-

lizia, che rende tale provvedimento completamente inutile. Noi non abbiamo nulla in contrario all'approvazione di tale provvedimento, ma non ne comprendiamo l'utilità, anche perchè si riferisce in parte a leggi già scadute. Entro la fine del mese presenteremo il testo unico sull'edilizia, che è un provvedimento che ha richiesto un anno di lavoro e che comprende tutta la materia trattata in 34 o 36 leggi attualmente in corso, superandole tutte.

Ritengo, di conseguenza, che si potrebbe accantonare la discussione di questo disegno di legge per attendere l'emanazione del testo unico sull'edilizia, in modo da trasferirvi le norme comprese nel provvedimento in esame, ove quelle stabilite non fossero di vostra soddisfazione.

Ripeto, comunque, che se la Commissione ritiene opportuno approvare tale disegno di legge, il Governo non ha nulla in contrario.

RESTAGNO, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di mettere ai voti questo disegno di legge che è già stato approvato, parecchi mesi or sono, dalla Camera dei deputati, perchè si tratta di un provvedimento molto atteso, sulla cui sostanza tutti i colleghi si sono dimostrati favorevoli.

Vorrei, ora, rispondere brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Sacchetti.

Per quanto riguarda l'osservazione circa il secondo comma dell'articolo 3, in relazione al quale il senatore Sacchetti sostiene che si dovrebbe escludere dall'assegnazione di botteghe costruite con il contributo dello Stato anche chi possiede già dei locali in un altro centro urbano, vorrei dire che tale concetto dovrà essere tenuto presente al momento dell'applicazione di tale legge, perchè può darsi che una persona possieda altrove delle proprietà immobiliari di piccola entità, tali da non avere alcuna importanza dal punto di vista economico. Bisogna, inoltre, considerare che questi stessi criteri sono già contemplati nella legge per l'edilizia popolare, che prevede che si possano dare in affitto i locali costruiti, in case popolari, a totale carico dello Stato, a chi abbia una proprietà non in sito, ma possieda un alloggio paterno nel paese d'origine. Tali proprietari, quindi, non sono esclusi dai benefici previsti dalla legge fon-

damentale alla quale si ispira il disegno di legge in esame, e pertanto ritengo che tale provvedimento possa essere approvato con tutta tranquillità.

Ritengo, pertanto, che sia senz'altro opportuno approvare il provvedimento in esame, perchè non sappiamo esattamente quando verrà emanato il testo unico sull'edilizia, e quindi l'attesa potrebbe anche essere di un anno.

BARDELLINI. Se si deciderà di mettere in votazione il disegno di legge, noi voteremo favorevolmente, pur condividendo le fondate osservazioni fatte dal senatore Sacchetti. Comunque tale provvedimento stabilisce determinate garanzie nei confronti degli artigiani: infatti in esso è previsto che prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico popolare gli enti interessati devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale e che entro 30 giorni dalla richiesta l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere.

Il dubbio avanzato dal collega Sacchetti nei confronti del secondo comma dell'articolo 3, è certamente fondato, ma io ritengo che gli enti che dovranno procedere all'assegnazione delle botteghe costruite con il contributo dello Stato terranno conto degli eventuali inconvenienti. Di conseguenza, nell'ipotesi che in un quartiere vi sia un solo concorrente, è evidente che non vi sarà ragione di non assegnargli una bottega, anche se egli possiede già un altro locale altrove, mentre se i concorrenti dovessero essere in numero maggiore, è logico che la preferenza venga data a coloro che non possiedono altri locali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico

dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uno di imprese artigiane.

Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonchè circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

(È approvato).

Art. 2.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purchè risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta ant igienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

(È approvato).

Art. 3.

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in lo-

cazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

(È approvato).

Art. 4.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

(È approvato).

Art. 5.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari